

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI  
POPOLARI

Il sottoscritto.....

Nato a .....il.....

Residente in questo Comune in Via .....n.....

Telefono .....

In possesso del seguente titolo di studio.....

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- per le CORTI DI ASSISE**
- per le CORTI DI ASSISE e di APPELLO**

che chiede l'iscrizione in tali elenchi.

INFORMATIVA

Ai sensi degli art.13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" il Comune di Londa in qualità di Titolare del trattamento e' in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 15 ess.

Londa, li \_\_\_\_\_

Il Richiedente

\_\_\_\_\_

Alla presente domanda viene allegata copia fotostatica di un documento d'identità o di riconoscimento del dichiarante

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.